

(N. 1377-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LODATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 1951

Norme integrative all'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e all'articolo 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione mira ad eliminare gli inconvenienti ai quali ha dato luogo l'applicazione dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949 n. 6, che regola il trasporto promiscuo di persone o cose per avviare i lavoratori dal luogo di residenza al luogo di lavoro da parte di aziende agricole o industriali.

La legge 17 gennaio 1949 concernente provvedimenti in materia di tasse di circolazione dispone all'articolo 11 che « il trasporto di persone per autocarri assoggettati alla tassa stabilita per l'esclusivo trasporto di cose, pre-

visto dagli articoli 27 e 28 del decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e autorizzato dall'autorità politica ai fini dell'ordine pubblico con speciale permesso di durata non superiore ai cinque giorni ».

Questa norma legislativa nella sua applicazione, specie per il termine breve (cinque giorni dei permessi di trasporto di persone) si è dimostrata inadatta alle necessità del lavoro e della produzione, perchè l'ubicazione del luogo di residenza degli operai e di quello della sede del lavoro distano quasi sempre molti chilometri dal luogo di residenza dell'Autorità politica, che deve rilasciare il permesso, e quindi

i datori di lavoro non possono tempestivamente espletare le formalità prescritte ogni cinque giorni e di conseguenza non potendo essere trasportati gli operai, questi rimangono senza lavoro e le aziende inoperose.

Questi inconvenienti sono stati rilevati dalle Prefetture e comunicati sia al Ministero degli interni che a quello dei Trasporti.

Al disegno di legge proposto non possono essere contrari nè il Ministero dei trasporti, essendo facoltà del Ministero stesso di esprimere il proprio parere soltanto sulle caratteristiche degli automezzi, nè il Ministero dell'interno perchè la modifica proposta del termine è sempre lasciata all'Autorità politica, che ha facoltà di rilasciare i permessi, nè infine il Ministero delle finanze perchè la modifica non tocca affatto la disposizione riguardante la tassa di circolazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Infatti negli articoli 2 e 3 è stabilito che l'autorizzazione viene accordata dal Prefetto die-

tro presentazione di una istanza corredata da un certificato della Camera di agricoltura industria e commercio dal quale risulti la necessità per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione e di un certificato rilasciato dal competente ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneità dell'autocarro all'uso particolare cui si intende destinarlo con l'indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.

Il Prefetto stesso può, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, sospendere o revocare l'autorizzazione.

All'articolo 5 sono stabilite le sanzioni per i trasgressori.

Per le ragioni suesposte si propone l'approvazione del disegno di legge nell'interesse del lavoro e della produzione.

RICCI Mosè, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto promiscuo alternato di persone e di cose a mezzo di autocarri di loro proprietà, quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da altro centro di raccolta al posto di lavoro e viceversa.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è accordata dal Prefetto.

A tal fine le aziende interessate debbono rivolgere al Prefetto istanza corredata:

a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessità per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione;

b) di una certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della mo-

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto promiscuo alternato di persone e di cose a mezzo di autocarri di loro proprietà o da loro noleggiati quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da altro centro di raccolta al posto di lavoro e viceversa.

Art. 2.

*Identico.*

torizzazione civile e dei trasporti in concessione, relativa all'idoneità dell'autocarro all'uso particolare cui si intende destinarlo, con l'indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate. Tale istanza deve contenere la precisazione delle ore e dei giorni del periodo di tempo per cui richiede tale autorizzazione.

Art. 3.

Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, rilascia la richiesta autorizzazione con le seguenti indicazioni:

1° il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;

2° l'itinerario che l'autocarro è autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;

3° le ore ed i giorni del periodo di tempo nei quali il trasporto stesso può essere effettuato, quando si tratti di autorizzazione al trasporto di più di 10 persone.

Il Prefetto medesimo può, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni momento sospendere o revocare l'autorizzazione.

Nelle provincie nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza è devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.

Art. 4.

Per i trasporti promiscui alternati di persone e di cose deve essere corrisposta, presso gli uffici esattori dell'Automobil Club d'Italia, la tassa di circolazione di lire mille in ragione di anno, per ciascuna delle persone trasportabili, indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione.

Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui al precedente comma, dovranno risultare osservate le disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e dovrà essere stata corrisposta la tassa di circolazione, per il trasporto di cose, giusta la tabella allegato B al decreto 7 maggio 1948, n. 1058.

Art. 3.

*Identico.*

1° il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto per ciascun autocarro in relazione alla sua capacità;

*Identico.*

3° il periodo di tempo con la specificazione delle ore e dei giorni durante i quali il trasporto stesso può essere effettuato, quando si tratti di autorizzazione al trasporto di più di dieci persone, sempre compatibilmente con l'orario di lavoro.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

Chiunque effettui trasporti di persone su autocarri senza autorizzazione è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 oltre le sanzioni fiscali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88.

Alla stessa pena soggiace chi, benchè munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, non osservi le prescrizioni di cui al successivo articolo 3 o trasporti personale non dipendente dall'azienda proprietaria dell'autocarro.

Le suddette infrazioni importano, inoltre, il ritiro della licenza di circolazione dell'autocarro e della patente di guida del conducente, ai sensi degli articoli 81 e 94 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740, recante norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

## Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è sostituito dal seguente: « Le domande per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva od autorizzati in via provvisoria con o senza l'onere del servizio postale, vanno inoltrate all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente nella circolazione ».

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*